



## SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

### 1. Esecuzione degli ordini del cliente

1.1 In base alla Delibera Consob 16190/2007 e successive modifiche, a fronte di un ordine su strumenti finanziari impartito da un cliente, la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per consentire al cliente stesso di ottenere su base duratura il miglior risultato possibile (cd. *best execution*). A questo fine la Banca deve redigere specifico documento, denominato “Strategia di esecuzione degli ordini” (anche detta “Execution Policy”) e darne informativa appropriata ai clienti, indicando tra l’altro se gli ordini possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Al fine di ottenere la *best execution*, la normativa impone agli intermediari di considerare determinati fattori, espressamente indicati dalla Delibera sopra citata (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni e natura dell’ordine). Tale considerazione deve essere condotta tenendo conto anche di: la tipologia di clientela, la categoria di strumenti finanziari e le sedi di esecuzione.

1.2 Il presente documento rappresenta la sintesi della Execution Policy. Essa è rivolta sia ai clienti *retail* che ai clienti professionali.

Nella esecuzione degli ordini, la Banca, in via generale e con riferimento ai clienti retail, annette particolare rilievo al prezzo degli strumenti finanziari e ai costi relativi all’esecuzione.

Per le tipologie di strumenti finanziari negoziabili dalla Banca, l’esecuzione degli ordini avviene su determinate sedi di esecuzione, a loro volta individuate in funzione della tipologia dello strumento finanziario. L’individuazione delle sedi di esecuzione, cui la Banca ripone ragionevole affidamento per ottenere su base duratura il miglior risultato possibile, avviene in funzione del fatto che siano o mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, contraddistinti dalla presenza di: meccanismi elettronici di negoziazione ovvero di Market Maker, elevata liquidità, costi di transazione trasparenti, controparti centrali, sistemi di regolamento automatizzati. Si ritiene che le sedi di esecuzione così prescelte, siano quelle in grado di garantire al cliente il miglior prezzo su base duratura.

Peraltro il cliente, con proprie istruzioni, può richiedere alla Banca di eseguire l’ordine su un mercato regolamentato e o sistema multilaterale di negoziazione, diverso/i da quelli previsti dalla Banca, purché la struttura tecnico operativa della Banca lo consenta e i costi da sostenere non rendano diseconomica l’operazione. In queste circostanze viene meno l’Execution Policy e con essa l’obbligo per la Banca di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile.



In questo contesto, la Banca considera sede di esecuzione anche la negoziazione di ordini di clienti, effettuata al di fuori di mercati regolamentati o di un sistema multilaterale di negoziazione, attraverso l'interposizione della Banca tra il cliente e la controparte di negoziazione presente sull'OTC (cd. negoziazione *over the counter* o OTC)

Nel caso di ordini impartiti da clienti professionali, relativamente ad obbligazioni quotate e dai titoli di Stato per importi al di sopra di certi controvalori, la Banca negozia OTC scegliendo le controparti di negoziazione, di volta in volta, in funzione delle quotazioni migliori.

Nel caso di ordini impartiti da clienti *retail*, la negoziazione OTC è possibile esclusivamente su istruzione del cliente, il quale deve essere consapevole che in questo caso le sue istruzioni possono pregiudicare il miglior risultato possibile, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

L'elenco delle sedi di esecuzione degli ordini è consegnato al cliente unitamente alla presente Sintesi.

## **2. Informativa nei confronti del cliente**

La Banca, su richiesta del cliente, si impegna a dimostrare in qualsiasi momento che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla "Strategia di esecuzione degli ordini".

## **3. Consensi richiesti al cliente**

In fase di apertura del rapporto di negoziazione con il cliente tramite stipula dell'apposito contratto, la Banca acquisisce dal cliente il consenso, in via generale, circa: la strategia di esecuzione degli ordini; la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori dei mercati regolamentati e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione; la possibilità di valutare se, in relazione agli ordini impartiti con limite di prezzo non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, sia appropriato pubblicarli in modo da renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.

*Allegato: Sedi di esecuzione degli ordini*

05 dicembre 2016